

E' illegittimo l'operato di una giunta comunale che, pur esplicitamente richiamando l'art. 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. in ordine alla composizione della commissione, nomina, oltre ai cinque componenti (ossia il numero massimo di commissari previsto dal citato art. 21) ulteriori due membri, nelle persone di professionisti (un avvocato ed un commercialista), qualificati come "consulenti esterni", incaricati di offrire alla commissione il necessario "supporto amministrativo", laddove emerge dagli atti che tali "consulenti", in luogo di limitarsi a prestare ai membri della commissione l'assistenza professionale loro eventualmente richiesta (come è giuridicamente possibile), presenziarono a tutte le sedute di gara, ivi incluse quelle riservate. E' evidente, infatti, che tale partecipazione è indice di un apporto attivo che travalica il circoscritto concetto di "consulenza" e che conduce, conseguentemente, all'invalidazione di tutti gli atti posti in essere dalla commissione. Se, infatti, i "consulenti esterni" hanno operato come veri e propri componenti, risulta violato sia il dettato normativo dell'art. 21, comma 5, della citata legge n. 109/1994 e s.m., relativamente al numero massimo di cinque commissari da esso previsto, sia il principio di perfetta collegialità delle sedute della commissione di gara, sotto il profilo dell'illegittima presenza alle sedute, ivi comprese quelle svoltesi in maniera riservata, di persone non aventi titolo a parteciparvi.